


BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 8
DEL 23 APRILE 2025
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 17
DEL 23 APRILE 2025



Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 18 aprile 2025, n. 6

Disposizioni urgenti in materia di misure di conservazione specifiche delle Zone di protezione speciale (ZPS). Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

25_SO8_1_LRE_6-2025_1_TESTO

Legge regionale 18 aprile 2025, n. 6

Disposizioni urgenti in materia di misure di conservazione specifiche delle Zone di protezione speciale (ZPS). Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 - *(Modifica del titolo della legge regionale 14/2007)*
- Art. 2 - *(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 14/2007)*
- Art. 3 - *(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/2007)*
- Art. 4 - *(Sostituzione della rubrica del capo II della legge regionale 14/2007)*
- Art. 5 - *(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2007)*
- Art. 6 - *(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2007)*
- Art. 7 - *(Norma transitoria in materia di perimetri delle zone umide naturali e artificiali)*
- Art. 8 - *(Sostituzione della rubrica del capo III della legge regionale 14/2007)*
- Art. 9 - *(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2007)*
- Art. 10 - *(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 14/2007)*
- Art. 11 - *(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14/2007)*
- Art. 12 - *(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 8/2024)*
- Art. 13 - *(Entrata in vigore)*

Art. 1

(Modifica del titolo della legge regionale 14/2007)

1. Al titolo della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)), le parole <<direttiva 79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>> e le parole: <<in conformità

al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006>> sono soppresse.

Art. 2

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 14/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2007 le parole <<direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2007 le parole <<direttiva 79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>>.

Art. 4

(Sostituzione della rubrica del capo II della legge regionale 14/2007)

1. La rubrica del capo II della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente: <<Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2007)

1. All'articolo 3 della legge regionale 14/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 4 e 6 le parole <<direttiva 79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>>;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Le misure di conservazione generali del presente articolo si applicano in ciascun sito ZPS sino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito.>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2007)

1. All'articolo 4 della legge regionale 14/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<direttiva 79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>>;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 4 bis dopo le parole <<possono essere approvate>> sono inserite le seguenti: <<e attuate>> e dopo le parole <<di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3>> sono inserite le seguenti: <<e

comma 11>>);

d) dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:

<<4 ter. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 4 bis individuano il perimetro delle zone umide naturali e artificiali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).>>.

Art. 7

(Norma transitoria in materia di perimetri delle zone umide naturali e artificiali)

1. Fino all'approvazione delle misure di conservazione specifiche nelle ZPS, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14/2007 come modificato dall'articolo 6, continuano ad applicarsi i perimetri delle zone umide naturali e artificiali individuate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. (Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)).

Art. 8

(Sostituzione della rubrica del capo III della legge regionale 14/2007)

1. La rubrica del capo III della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente: <<Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE>>.

Art. 9

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2007 le parole <<direttiva 79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>>.

Art. 10

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 14/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2007 le parole <<, di durata non superiore a dodici mesi,>> sono sostituite dalle seguenti: <<e per periodi limitati>>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14/2007)

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 14/2007 le parole <<direttiva 79/409/CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2009/147/CE>>.

Art. 12

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/2024)

1. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), è abrogato.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 aprile 2025

FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il titolo della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della **direttiva 2009/147/CE** concernente la conservazione degli uccelli selvatici **[in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006]** e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).>>

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 14/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della **direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 14/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Adeguamento della normativa)

1. La presente legge dà attuazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia alla **direttiva 2009/147/CE** e alla direttiva 92/43/CEE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel

rispetto dei principi generali desumibili dalle medesime, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione.

3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

Nota all'articolo 4

- La rubrica del capo II della legge regionale 14/2007, sostituita dal presente articolo, è la seguente:

Capo II

Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale)

1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della **direttiva 2009/147/CE**.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;

b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento;

c) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;

d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;

e) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché fatta eccezione per l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto e per l'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;

f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;

g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;

h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

i) effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus muta*), combattente (*Philomacus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);

k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.

k bis) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2008 a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;

k ter) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;

k quater) la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

k quinquies) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ed escluse le superfici di cui al punto 2;

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

k sexies) l'esercizio della pesca con reti da traino, (incluse quelle denominate tratte), draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.

3. I divieti come previsti e definiti dall'articolo 22, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), non si applicano alla rete IBA (Important Bird Areas - zone importanti per l'avifauna) del Friuli Venezia Giulia come identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:

a) IBA047 - <<Prealpi Carniche>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nella ZPS IT3310001;

b) IBA048 - <<Media Valle del Tagliamento>>;

c) IBA205 - <<Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e nella ZPS IT3321002;

d) IBA049 - <<Cividalese ed Alta Val Torre>>;

e) IBA206 - <<Valle del Torrente But>>.

4. Ai sensi dell'articolo 5 della **direttiva 2009/147/CE** in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.

5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti è comunque

ammessa.

6. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della **direttiva 2009/147/CE**, individuate nell'area interessata dal progetto.

6 bis. Le misure di conservazione generali del presente articolo si applicano in ciascun sito ZPS fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Tipologie ambientali e misure di conservazione specifiche nelle ZPS)

1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della **direttiva 2009/147/CE** e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali:

- a) ambienti aperti alpini;
- b) ambienti forestali alpini;
- c) ambienti misti mediterranei;
- d) ambienti steppici;
- e) colonie di uccelli marini;
- f) zone umide;
- g) ambienti fluviali;
- h) ambienti agricoli;
- i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori;
- j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o più tipologie, in base alle sue caratteristiche ecologiche.

3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 è disciplinata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile.

[4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).]

4 bis. Per una o più tipologie ambientali di cui al comma 1, possono essere approvate **e attuate** misure di conservazione specifiche, secondo la procedura prevista per le misure di conservazione specifiche per le ZSC di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3 e **comma 11**, della legge regionale 7/2008.

4 ter. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 4 bis individuano il perimetro delle

zone umide naturali e artificiali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).

5. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 4 bis sono finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del suolo, degli ordinamenti colturali e delle normali pratiche agricole e consentono le attività di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere esistenti.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres., è il seguente:

Art. 8

(Individuazione zone umide naturali e artificiali e relativa fascia di rispetto)

1. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2007 l'allegato B individua i perimetri delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e la relativa fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini all'interno dei quali è vietato l'utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera k) della legge regionale 14/2007.

Nota all'articolo 8

- La rubrica del capo III della legge regionale 14/2007, sostituita dal presente articolo, è la seguente:

Capo III

Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE**Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 14/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Deroghe)

1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della **direttiva 2009/147/CE** sono adottate per le seguenti finalità:

- a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
- b) tutela della sicurezza aerea;
- c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
- d) protezione della flora e della fauna;
- e) ricerca e insegnamento;
- f) ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
- g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni

rigidamente controllate e in modo selettivo.

2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:

a) nelle ZPS;

b) nei parchi naturali regionali;

c) nelle riserve naturali regionali;

d) nelle oasi di protezione;

e) nelle zone di ripopolamento e cattura;

f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella Foresta di Tarvisio.

4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Contenuto e procedure delle deroghe)

1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale **e per periodi limitati** che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.

2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente indicare:

a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;

b) l'attività autorizzata;

c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attività medesima;

d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati;

e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;

f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale di applicazione delle deroghe;

g) le forme di controllo dell'attività autorizzata, in particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;

h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della medesima.

3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del prelievo in deroga, avviene d'intesa con i Presidenti dei Distretti venatori, riuniti in Conferenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati dalla struttura regionale competente in materia faunistica,

anche su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.

4 bis. (ABROGATO)

5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.

6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, nonché la destinazione e le modalità di registrazione dei capi abbattuti.

7. La struttura regionale competente in materia faunistica verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

8. Le deroghe non sono adottate per le specie o per le popolazioni per le quali l'ISPRA abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.

9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 14/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 (Sanzioni)

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di deroga di cui all'articolo 6 non sanzionate o non riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'articolo 8, comma 1.

3. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:

a) articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c): da 2.000 euro a 20.000 euro;

b) articolo 3, comma 2, lettera d): da 100 euro a 500 euro;

c) articolo 3, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro;

d) articolo 3, comma 2, lettera g): da 200 euro a 1.200 euro;

e) articolo 3, comma 2, lettera i): da 50 euro a 300 euro per ogni capo immesso; gli importi sono raddoppiati qualora l'immissione riguardi specie alloctone.

e bis) articolo 3, comma 2, lettera k bis): da 2.000 euro a 20.000 euro;

e ter) articolo 3, comma 2, lettera k ter): da 2.000 euro a 20.000 euro;

e quater) articolo 3, comma 2, lettera k quater): da 100 euro a 500 euro;

e quinquies) articolo 3, comma 2, lettera k quinquies): da 100 euro a 500 euro;

e sexies) articolo 3, comma 2, lettera k sexies): da 1.000 euro a 6.000 euro.

4. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di cui all'articolo 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 250 euro a 2.500 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;

b) da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche;

c) da 2.000 euro a 20.000 euro per il danneggiamento o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di habitat di specie ornitiche protette ai sensi della **direttiva 2009/147/CE**;

d) da 250 euro a 2.500 euro per tutte le altre fattispecie non comprese nelle lettere precedenti.

5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è ordinata la rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati. Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione regionale; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.

6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all'articolo 3, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.

7. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;

b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;

c) dal pregio del bene danneggiato;

d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;

e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di foreste secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Nota all'articolo 12

- Il testo del comma 28 dell'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- omissis -

[28. Nelle zone di protezione speciale (ZPS), individuate con la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2024, n. 109, i divieti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j) e k), della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), si applicano a decorrere dall'annata venatoria 2025-2026.]

- omissis -

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge n. 46**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 31 marzo 2025;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 31 marzo 2025;
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, dalla IV Commissione nella seduta dell'8 aprile 2025 con relazione di maggioranza della consigliera Buna e di minoranza del consigliere Mentil;
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, dall'Aula nella seduta pomeridiana del 17 aprile 2025.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 3331/P del 18 aprile 2025.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-
STICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrare eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -
Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula